

OMISSIS

La Camera,

premesso che:

nel provvedimento in esame, l'articolo 2, comma 5-bis, reca disposizioni sulla responsabilità solidale del committente, imprenditore o datore di lavoro, con l'appaltatore ed eventuali subappaltatori, in relazione al versamento all'Erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA relativa alle fatture dei lavori realizzati;

tale responsabilità dura 2 anni dalla cessazione dell'appalto e non si applica qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento;

al momento, poiché non esiste una certificazione delle ritenute effettuate e dell'IVA incassata relativamente a ciascun appalto o subappalto, gli ulteriori obblighi

che la norma pone in capo all'impresa risultano di difficile applicazione poiché, nella medesima norma, non sono individuati anche gli strumenti mediante i quali possa esercitarsi il controllo nei confronti dell'appaltatore e dei subappaltatori;

di fatto, i soggetti coobbligati in solido non hanno la possibilità di accedere all'esimente previsto dalla normativa stessa che prevede la non applicazione della responsabilità in solido qualora si dimostri di aver messo in atto tutte le cautele possibili per evitare l'inadempimento sanzionabile;

al riguardo, si sottolinea come la questione sia centrale per il settore delle costruzioni, in cui i lavoratori vengono spesso utilizzati contemporaneamente in più cantieri, mentre i versamenti delle ritenute sono, come noto, mensili e riferiti a tutti i dipendenti in forza presso l'impresa;

infine, risulta di fondamentale importanza evitare che siano introdotti ulteriori oneri burocratici documentali, connessi agli adempimenti per il rispetto delle disposizioni sulla responsabilità solidale del committente, utilizzando gli strumenti burocratici già esistenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prorogare l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità solidale fino all'entrata in vigore di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che definisca le modalità per la verifica, da parte del committente o appaltatore, del corretto adempimento degli obblighi fiscali in tema di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'IVA inerenti gli appalti;

a valutare l'opportunità di evitare, in ogni caso, l'introduzione di nuovi obblighi documentali, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente per l'attuazione della responsabilità solidale anche ipotizzando un Modello di versamento F24 « generale », accompagnato da un'eventuale

autodichiarazione dell'appaltatore o subappaltatore che certifichi che, in tale modello, sono comprese le ritenute fiscali e l'IVA relative all'appalto;

a valutare l'opportunità di prevedere la possibilità, per i coobbligati in solido di eccepire il beneficio della preventiva escussione del patrimonio del responsabile dell'inadempimento e l'esclusione della responsabilità solidale per il pagamento delle sanzioni, per le quali resta obbligato il responsabile dell'inadempimento.

9/5109-AR/21. (*Testo modificato nel corso della seduta*) Mariani.

OMISSIS

OMISSIS

La Camera,

premessò che:

l'articolo 12, comma 11-*quater* reca una modifica all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di certificazione dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione;

la norma stabilisce che la certificazione di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti da parte di regioni ed enti locali può essere finalizzata a consentire al creditore oltre che la cessione pro soluto a favore di banche o intermediari finanziari anche la cessione pro solvendo, la quale implica per l'impresa cedente l'obbligo di rispondere per l'eventuale inadempienza del debitore; l'introduzione delle cessione pro solvendo accanto a quella pro soluto rappresenta una soluzione che scarica tutti gli oneri e le responsabilità sulle imprese e non permette di risolvere il grave problema di liquidità che il sistema imprenditoriale si trova ad affrontare nell'attuale difficile fase congiunturale;

nella cessione *pro solvendo*, infatti, le imprese che cedono i propri crediti

verso la Pubblica Amministrazione rimangono responsabili del pagamento dei crediti ceduti, con la conseguenza di continuare a subire il rischio che le regole del Patto di stabilità interno impediscano il corretto adempimento delle obbligazioni degli enti locali;

il risultato sarebbe quindi un ulteriore indebolimento della solidità finanziaria delle imprese, per le quali il vantaggio principale della cessione pro soluto è quello di liberare linee di credito, alleggerendo il loro castelletto fidi. Il pro solvendo, invece, non produce questi effetti e limita fortemente la loro capacità di indebitamento;

a beneficiare di questa modifica sarebbero, quindi, le banche che già hanno fortemente ridotto il credito alle imprese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a ripristinare la norma di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, eliminando quindi il riferimento alla cessione pro solvendo dei crediti dovuti alle imprese da parte della Pubblica Amministrazione.

9/5109-AR/65. Torazzi, Caparini, Laura Molteni.

OMISSIS

La Camera,

premessò che:

l'articolo 3, del decreto-legge in esame, prevede diverse misure agevolative a favore delle imprese e dei contribuenti;

in questa fase di recessione è necessario rafforzare gli impegni a sostegno delle imprese dando seguito alle istanze da queste provenienti;

il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, reca il testo unico delle imposte sui redditi, il TUIR, ed in particolare l'articolo 51, del predetto decreto disciplina l'istituto della trasferta;

alla luce delle difformità interpretative relative alla normativa da applicare all'istituto della trasferta, soprattutto per quei settori industriali caratterizzati da prestazioni lavorative che non sono abitualmente svolte al di fuori della sede di lavoro, o di assunzione, in ragione della particolare specializzazione dell'attività esercitata, occorre fornire un chiarimento

univoco che dirima in via definitiva le criticità operative sinora rilevate dagli operatori economici;

in tali settori, quale ad esempio quello edile, infatti, per una più pratica gestione amministrativa, i lavoratori sono spesso assunti presso la sede legale dell'impresa, per svolgere generalmente la propria attività lavorativa nel comune in cui questa è ubicata e sono inviati in trasferta a seguito di specifiche occasioni di lavoro;

in tali casi si configura la fattispecie della « trasferta occasionale », disciplinata dal comma 5 dell'articolo 51 del TUIR, non realizzandosi i presupposti della « trasferta abituale », di cui al successivo comma 6, del medesimo articolo 51, che richiede, per contratto, « l'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi »;

per i settori interessati si rende necessaria l'adozione di una norma d'interpretazione autentica che precisi l'applicabilità dell'articolo 51, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, per tutte le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro, o di assunzione, a condizione che, nel contratto individuale di lavoro, non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi;

il mancato intervento normativo comporta una maggiore contribuzione sul costo del lavoro a carico delle imprese che sono in questo caso ingiustamente tassate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, anche di carattere normativo, volti a precisare che l'articolo 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 917/1986, si applichi per tutte le attività lavorative effettuate al di fuori del territorio comunale ove è ubicata la sede di lavoro o di assunzione, da intendere come trasferta occasionale,

qualora nel contratto individuale di lavoro non sia espressamente stabilito che l'espletamento delle stesse debba avvenire in luoghi sempre variabili e diversi.

9/5109-AR/66. (Testo modificato nel corso della seduta) Meroni, Caparini, Laura Molteni.

OMISSIS